



TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
TERZA SEZIONE CIVILE

VERBALE D'UDIENZA

Oggi, 27/10/2022, alle ore 10:45 è presente per parte opponente [REDACTED], anche per delega dell'Avv. Monica Mandico, il quale chiede l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo opposto, in quanto l'obbligo di introdurre il procedimento di mediazione ricadeva sulla creditrice opposta anche a seguito della pronuncia della Corte di Cass. a Sezioni Unite 19596 del 2020. In subordine, nel merito, [REDACTED] non ha dimostrato la legittimazione attiva ad agire in via monitoria. Chiede pertanto procedersi alla revoca del decreto, con vittoria di spese ed attribuzione ai procuratori dichiaratisi antistatari.

Per parte opposta è presente [REDACTED] per delega degli [REDACTED], impugna e contesta ogni deduzione formulata dalla controparte, chiede l'accoglimento dei propri scritti difensivi chiedendo che la causa sia decisa.

Il Giudice

Autorizza gli avvocati ad allontanarsi, riservandosi di provvedere all'esito della camera di consiglio.

All'esito della camera di consiglio, adotta la sentenza che segue.

Il Giudice
[REDACTED]

GCERTI





REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
TERZA SEZIONE CIVILE

Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli Nord, Terza sezione civile, dott. [REDACTED]
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al numero [REDACTED] del ruolo generale degli affari civili ordinari contenziosi
dell'anno [REDACTED] proposta da:

[REDACTED],
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Monica Mandico, [REDACTED], e
[REDACTED], elettivamente domiciliati, per quanto possa
occorrere, presso la cancelleria del Tribunale di Napoli Nord ex art. 82 r.d. n. 37/1934 (pec:
[REDACTED] indicata per l'inoltro delle comunicazioni);

- *Parte opponente;*

NEI CONFRONTI DI

[REDACTED], e per essa, quale suo procuratore, [REDACTED]
[REDACTED], in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con [REDACTED]
[REDACTED] soggetta ad, rappresentate e difese, congiuntamente e
disgiuntamente, [REDACTED]
[REDACTED], elettivamente domiciliati, per quanto possa occorrere, presso
la cancelleria del Tribunale di Napoli Nord ex art. 82 r. d. n. 37/1934 (pec:
[REDACTED] indicate per l'inoltro delle comunicazioni);

- *Parte Opposta;*

CONCLUSIONI

Così come precisate dalle parti a verbale all'udienza odierna del 27.10.2022.



**MOTIVI DELLA DECISIONE**

Con atto di citazione, regolarmente notificato in data 05.11.2021 ed iscritto a ruolo il successivo 09.11.2021, [REDACTED] proponeva opposizione ex art. 645 c.p.c. avverso il decreto ingiuntivo n. [REDACTED] emesso dal Tribunale di Napoli Nord nell'ambito del procedimento iscritto al R. g. n. [REDACTED] del ruolo degli affari civili contenziosi e notificatogli in data 29.09.2021.

Col provvedimento monitorio in esame veniva ingiunto all'opponente il pagamento, in favore della [REDACTED] parte opposta, della complessiva somma di euro 5.196,56 oltre interessi di mora al tasso legale e spese della procedura.

Il credito in esame deriverebbe, secondo la ricostruzione effettuata dalla ricorrente in sede monitoria, dal mancato adempimento del contratto di finanziamento n. [REDACTED], stipulato dal sig. [REDACTED].

Secondo quanto prospettato in ricorso, il credito in esame sarebbe inizialmente stato acquisito dalla [REDACTED], la quale, in seguito ad una fusione societaria, avrebbe incorporato la [REDACTED] originaria titolare del credito.

Successivamente, nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione, [REDACTED] avrebbe poi ulteriormente ceduto il credito in esame all'odierna titolare, [REDACTED].

Con il presente atto di opposizione l'ingiunto sollevava le seguenti eccezioni:

- mancata prova della titolarità del credito in capo all'opposta;
- prescrizione del credito;
- mancata prova dell'erogazione del credito ed, in ogni caso, quantum della pretesa;
- applicazione di interessi anatocistici, nonché superiori al tasso soglia previsto dalla disciplina antiusura;
- difformità dei tassi praticati rispetto a quelli indicati in contratto, con conseguente necessità di procedere al ricalcolo del piano di ammortamento con applicazione dei cd. tassi BOT.

In virtù di ciò insisteva per l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con condanna della società opposta alla rifusione delle spese di lite ed attribuzione delle stesse ai legali dichiaratisi antistatari.





Con atto del 05.02.2022 si costituiva in giudizio la [REDACTED] chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto opposto.

In particolare l'opposta sosteneva che l'avvio della mediazione dovesse essere posto a carico dell'opponente e ribadiva la sussistenza della propria "legittimazione attiva sostanziale", in quanto la titolarità in capo ad essa della situazione soggettiva azionata risulterebbe in maniera chiara dai documenti allegati già in sede monitoria (contratto di cessione e lista dei crediti ceduti). Ribadiva altresì l'infondatezza delle ulteriori eccezioni sollevate dalla controparte.

All'udienza del 22.02.2022, svoltasi in modalità cartolare, il Giudice istruttore, rilevato il mancato esperimento del tentativo di mediazione – che, come è noto, costituisce, in materia di contratti bancari, condizione di procedibilità della domanda, così come previsto dall'art. 5, co. 1bis, D.lgs. n. 28/2010 – assegnava alle parti termine di 15 giorni per avviare il suddetto procedimento. In tale circostanza, il Giudice rigettava, altresì, la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione, rilevando l'omesso deposito, in sede monitoria, del contratto che sarebbe stato sottoscritto dall'opponente con [REDACTED], originaria creditrice.

All'udienza del 15.09.2022, svoltasi in modalità di trattazione scritta, il Giudice, lette le note depositate dalle parti e rilevato il mancato espletamento del procedimento di mediazione, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava all'udienza del 27 ottobre 2022.

Le parti precisavano le proprie conclusioni come da verbale ed il Giudice adottava il presente provvedimento.

In via del tutto preliminare, in quanto potenzialmente assorbente ai fini della decisione, va analizzata, in seguito al rilievo effettuato d'ufficio alla prima udienza di trattazione (cfr. provvedimento del 24 febbraio 2022, adottato all'esito dell'udienza cartolare del 22 febbraio 2022), la questione relativa alla sussistenza, o meno, della condizione di procedibilità della domanda.

La controversia in oggetto verte, infatti, in materia di contratti bancari. Risulta, dunque, applicabile *ratione materiae* la condizione di procedibilità descritta dall'art. 5, comma 1bis, d.lgs. n. 28/2010, a norma del quale "*Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione*





con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, **contratti assicurativi, bancari e finanziari**, è tenuto, assistito dall'avvocato, preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto ovvero i procedimenti previsti dal decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, e dai rispettivi regolamenti di attuazione ovvero il procedimento istituito in attuazione dell'articolo 128-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, ovvero il procedimento istituito in attuazione dell'articolo 187-ter del Codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, per le materie ivi regolate.

L'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. A decorrere dall'anno 2018, il Ministro della giustizia riferisce annualmente alle Camere sugli effetti prodotti e sui risultati conseguiti dall'applicazione delle disposizioni del presente comma. L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che la mediazione è già iniziata, ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6. Allo stesso modo provvede **quando la mediazione non è stata esperita, assegnando contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione.** Il presente comma non si applica alle azioni previste dagli articoli 37, 140 e 140-bis del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni”.

Le parti dunque erano tenute, al fine di ottenere una pronuncia sul merito, ad instaurare il procedimento di mediazione in via preventiva. Il mancato esperimento del tentativo di mediazione veniva peraltro rilevato anche d'ufficio dal Giudice, che, come visto in precedenza, all'udienza del 22 febbraio 2022, assegnava alle parti specifico termine per iniziare il relativo procedimento, così come previsto dalla normativa poc' anzi richiamata. Ciò nonostante le parti non provvedevano, nel termine indicato, ad esperire il tentativo di mediazione. È evidente pertanto che nella fattispecie in esame non può considerarsi verificata la condizione di procedibilità imposta dall'art. 5, comma 1bis, d.lgs. n. 28/2010, con la conseguenza che il presente procedimento deve chiudersi con una pronuncia in rito.

Quanto alle conseguenze del mancato esperimento del tentativo di mediazione in un procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, ci si riporta alla recente pronuncia, sul tema, della Corte di Cassazione.

La controversa questione è stata, infatti, di recente risolta da un noto arresto delle Sezioni Unite, con il quale è stato affermato il seguente principio di diritto “*Nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ex art. 5, comma 1-bis, d.lg. n. 28/2010 i cui giudizi siano introdotti con decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o*





MANDICO PARTNERS

CONTRATTO DI AFFIDAMENTO
DEI SERVIZI
2019
30.000€ - statista 52

CONTRATTO DI AFFIDAMENTO
DEI SERVIZI
2020
30.000€ - statista 52

CONTRATTO DI AFFIDAMENTO
DEI SERVIZI
2021
30.000€ - statista 52

GCERTI



CONTRATTO DI AFFIDAMENTO
DEI SERVIZI
2019
30.000€ - statista 52





sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l'onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta; ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1 -bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo” (Cassazione civile sez. un., 18/09/2020, n.19596).

Le Sezioni Unite, sono pervenute a conclusioni difformi da quelle accolte dal precedente della Sez. 3 - sentenza n. 24629/2015, valorizzando: a) l'elemento letterale della norma (art. 4, comma 2 ed art. 5, comma 1 bis) secondo cui la parte che intende agire in giudizio è tenuta ad esperire il procedimento di mediazione attraverso una istanza che, tra l'altro, deve indicare specificamente "l'oggetto e le ragioni della pretesa" - essendo quindi l'attore la parte più idonea ad esporre tali ragioni -, e che produce altresì un effetto interruttivo della prescrizione analogo a quello prodotto dalla domanda, risultando quindi coerente ritenere coincidente la parte attrice - nella specie in senso sostanziale - con quella che presenta la istanza di mediazione; b) l'elemento logico sistematico secondo cui la finalità deflattiva da riconoscere al sistema della mediazione non può comportare il sacrificio del diritto di difesa in favore del principio di efficienza e ragionevole durata del processo, tanto più considerando che non sarebbe possibile assimilare l'inertia dell'opponente sanzionata dall'art. 647 c.p.c. con l'esecutività del decreto, alla diversa ipotesi in cui l'opponente, notificando l'atto di opposizione e costituendosi tempestivamente in giudizio, e dunque pure avendo manifestato ritualmente di volere contestare la pretesa, riceverebbe la medesima sanzione per non aver proceduto al tentativo di mediazione.

Tali argomenti sono assunti come dirimenti ad orientare la scelta interpretativa, tra l'addossare all'opponente detta sanzione per inosservanza della condizione di procedibilità - con la conseguenza della definitiva irrevocabilità del decreto ingiuntivo - ed invece farla gravare sull'opposto - con la conseguenza della mera revoca del decreto ingiuntivo che non preclude la possibilità di una nuova richiesta e l'emissione di un nuovo decreto -, a favore di quest'ultima soluzione.

Ne deriva pertanto che il mancato esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria, comporta nel caso di specie l'improcedibilità della domanda azionata col procedimento monitorio e la revoca del decreto ingiuntivo opposto.

Le spese di lite seguono la soccombenza, così come imposto dall'art. 91 c.p.c., e vengono dunque poste a carico di parte opposta. Vengono liquidate, come da dispositivo, in favore degli Avv.ti Monica Manduco [REDACTED], dichiaratisi antistatari, prendendo in





considerazione i parametri minimi di cui al DM n. 55/2014 (come da ultimo modificato con DM 147/2022), attesa la non complessità delle questioni affrontate, e con esclusione della fase istruttoria che non ha avuto luogo.

P.Q.M.

Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione monocratica, relativamente al presente giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, così provvede:

- dichiara l'improcedibilità della domanda e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. [REDACTED];
- condanna parte opposta al pagamento delle spese di lite in favore degli Avv.ti Monica Manduco [REDACTED], dichiaratisi antistatari ex art. 93 c.p.c., che si liquidano in euro 118,50 per spese ed euro 852,00, oltre spese generali nella misura del 15%, CPA ed IVA, se dovute, per compensi.

Aversa, 27 ottobre 2022.

Il Giudice

[REDACTED]

GCERTI

